

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 18-2044

L. 157/1992, L.R. n. 5/2018. Stagione venatoria 2020/2021. Approvazione piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina nei comprensori alpini (CA) e nelle aziende faunistiche venatorie (AFV). Autorizzazione esercizio attività venatoria e piani di prelievo negli istituti venatori per volpe, lepre comune, fagiano e pernice rossa.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio nonché disposizioni relative alla caccia di selezione, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- il comma 3 dell'articolo 13 della LR 5/2018 dispone che il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini (CA) e approvati dalla Giunta regionale;
- il comma 7 dell'articolo 17 della LR 5/2018 prevede che nell'ambito delle aziende faunistiche venatorie (AFV), l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale, proposti dai singoli concessionari ed elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa;
- con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";
- con D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 con i relativi allegati:
 - ALLEGATO A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2020/2021";
 - ALLEGATO B "Istruzioni operative supplementari";
 - ALLEGATO C "Relazione tecnica al Calendario venatorio 2020/2021";
- con DD n. 462 dell'8 settembre 2020 ("D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43: fase di screening di valutazione di incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 19- 1841 del 7 agosto 2020. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura,

caccia e pesca”), il medesimo Settore Biodiversità e aree naturali, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, così come modificata dalle DGR n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, ha concluso “*positivamente lo screening di incidenza senza necessità di procedere a valutazione appropriata del Calendario venatorio della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 per la stagione 2020/2021*”; la stessa DD n. 462/2020, ha evidenziato come, in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VIncA) -Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, il calendario venatorio approvato con DGR n. 19-1841 del 7.8.2020 “*può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000*” in quanto lo stesso calendario:

- non è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000,
- non ha relazioni con altri piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui siti Natura 2000 interessati
- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sugli habitat di interesse comunitario
- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sulle specie di interesse comunitario ed i loro habitat,
- non genera incidenze dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, sull’integrità della rete Natura 2000 in Piemonte;
- con D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020, vista l’entrata in vigore della legge regionale 15/2020 che ha modificato la legge regionale 5/2018 reintroducendo la possibilità di cacciare la specie pernice bianca, si è provveduto a coordinare i contenuti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. alle suddette previsioni legislative in relazione all’attività di prelievo venatorio della specie pernice bianca ;
- con D.G.R. n. 12-1924 dell’11 settembre 2020, è stato infine disposto di prendere atto dello screening di valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 (VincA) del Calendario venatorio 2020/2021, nonché di modificare le relative istruzioni operative supplementari;

Rilevato che la coturnice (*Alectoris graeca*), il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e la pernice bianca (*Lagopus muta*) sono specie inserite nell’ALLEGATO I della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, specie per le quali, per quanto riguarda l’habitat, sono previste misure speciali di conservazione al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione;

richiamata la pubblicazione ISPRA Quaderni – Conservazione della Natura 40 – 2016 pubblicato da ISPRA (Piano d’azione nazionale per la Coturnice) ed in particolare il Protocollo per il monitoraggio delle popolazioni e la pianificazione del prelievo.

Richiamato il Piano d’azione nazionale per la coturnice del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2017, di validità quinquennale con decorrenza dall’accordo n. 34/CSR del 15 febbraio 2018 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Richiamata la D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 e s.m.i. , con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2021 e in particolare la lettera o) del punto 1 dell’ALLEGATO A, che stabilisce che la coturnice, il fagiano di monte e la pernice bianca sono

specie cacciabili dal 3 ottobre al 29 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;

preso atto che nell'anno corrente, a causa dei provvedimenti limitativi degli spostamenti adottati in seguito all'emergenza per epidemia di Covid-19, alcuni istituti venatori (CA e AFV), non hanno potuto effettuare i censimenti pre-riproduttivi (primaverili) per le specie della tipica fauna alpina mentre tutti gli istituti venatori interessati hanno potuto effettuare quelli post-riproduttivi (estivi);

preso atto delle indicazioni pubblicate sul sito ISPRA "Stato emergenziale per epidemia di Covid-19. Indicazioni per i piani di prelievo di ungulati e galliformi" le quali, relativamente a Coturnice, Pernice sarda e Fagiano di monte prevedono che *"La gestione sostenibile di queste specie è basata sul monitoraggio primaverile delle popolazioni (con il metodo del playback o dell'ascolto passivo) e con la verifica del successo riproduttivo in tarda estate (con l'ausilio dei cani da ferma). Pertanto, in mancanza di tali informazioni per l'anno in corso, si ritiene opportuno escludere Coturnice, Pernice Sarda e Fagiano di monte dal prelievo nella stagione venatoria 2020/21. Qualora siano disponibili esclusivamente i dati riguardanti il monitoraggio tardo estivo, sarà possibile richiedere il parere per piani di prelievo formulati in base al numero minimo certo degli animali contattati in ogni distretto di gestione"*.

Richiamato che l'allegato 4 delle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" approvato con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., tra le altre cose stabilisce:

"Coturnice e pernice bianca

La formulazione del piano di prelievo della pernice bianca fa riferimento prioritariamente al successo riproduttivo ($SR=J/AD$), determinabile in seguito ai censimenti tardo estivi in quanto i censimenti primaverili al canto (da cui si deduce la densità dei maschi adulti) possono essere suscettibili di sensibili variazioni di anno in anno e di CA in CA per motivazioni legate alle condizioni meteorologiche, all'accessibilità delle aree campione, alle difficoltà contingenti nell'organizzazione delle singole uscite.

Anche per la coturnice, in virtù della diversa dinamica di popolazione rispetto ai tetraonidi, si fa riferimento prioritariamente al successo riproduttivo.

In entrambi i casi, i dati di densità primaverile verranno comunque tenuti in considerazione in sede di analisi critica dei piani proposti, unitamente alla valutazione critica del prelievo dell'annata precedente (con riferimento ai capi prelevati nel mese di ottobre, e al rapporto giovani/adulti nel carnere complessivo).

Fagiano di monte

La formulazione del piano di prelievo sarà basata sull'analisi critica dei risultati dei censimenti primaverili, da cui si ricava la densità dei maschi adulti, ed estivi (da cui desumere il successo riproduttivo $SR=J/FAD$)."

Dato atto che:

con mail del 2 settembre 2020 il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, rilevato che la particolare situazione sanitaria di quest'anno ha fortemente influenzato la realizzazione dei censimenti primaverili di numerose specie di interesse venatorio, compresi i galliformi alpini, ha dato indicazioni sui criteri e sulle modalità di formulazione delle schede relative ai piani di prelievo di fagiano di monte, coturnice e pernice bianca per la stagione venatoria 2020-2021, criteri che, tra le altre cose, prevedono che *la valutazione dei piani di prelievo non può prescindere dall'analisi delle serie storiche (c.d analisi critica) dei principali parametri demografici delle tre specie di galliformi alpini e, qualora tali parametri presentino andamenti negativi, si utilizzerà un approccio prudenziale nella valutazione;*

con mail del 24 settembre 2020 e con successiva nota del 25 settembre 2020 prot. n. 21506 il medesimo Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha richiesto ad ISPRA apposito parere sui criteri da seguire nell'istruttoria dei piani di prelievo di Fagiano di Monte, Coturnice e Pernice bianca per la stagione venatoria 2020/21, criteri che verranno utilizzati nella valutazione delle proposte di piano pervenute nell'anno 2020;

Preso atto che ISPRA, per consentire comunque un prelievo delle specie della tipica fauna alpina, ha fornito le seguenti indicazioni da adottare in mancanza di censimenti primaverili, in sintesi di seguito riportate:

- per il fagiano di monte, per gli istituti per i quali non sono stati fatti i conteggi primaverili, si può prevedere un tasso di prelievo sul totale degli individui contati durante la verifica del successo riproduttivo, senza ulteriori estrapolazioni. Il tasso di prelievo non potrà comunque essere superiore al 10% del numero minimo certo contato.
- Lo stesso procedimento dovrà essere adottato per la coturnice.
- Anche per la pernice bianca potrà essere adottato lo stesso criterio (piano di prelievo sul numero minimo certo della popolazione senza ulteriori estrapolazioni), prevedendo al massimo un tasso di prelievo del 5%.
- In tutti i casi, al fine di evitare lo sfioramento del tetto di abbattimento, dovrà essere prevista l'assegnazione nominale dei capi da abbattere.

Preso atto, inoltre, in conformità alle indicazioni contenute, relativamente alla coturnice, nel Piano d'azione nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2017, sono state adottate le disposizioni previste dalla L.r. n. 5/2018 e dalle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" che tra l'altro prevedono:

- Specializzazione del cacciatore per la caccia alla Coturnice. L'accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi.
- Monitoraggio della popolazione. Le Linee guida regionali prevedono che tutte le operazioni di censimento e di monitoraggio devono essere organizzate dai CA avvalendosi di tecnici faunistici qualificati in possesso di idonei requisiti professionali e prevedono la realizzazione dei conteggi primaverili con il metodo del playback per rilevare il numero di coppie riproduttive e accertamento del successo riproduttivo in tarda estate con l'utilizzo dei cani da ferma.
- Raccolta dati di prelievo. La raccolta dei dati avviene attraverso la Banca dati Portale osservatorio faunistico regionale dove soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria della tipica alpina attraverso proprio personale qualificato nella determinazione forniscono i dati relativi a: censimenti, prelievi venatori, ritrovamenti di fauna selvatica morta, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite.

Ribadito che l'esercizio venatorio della tipica fauna alpina è autorizzato sulla base delle proposte degli istituti venatori operanti in area montana (comprensori alpini e aziende faunistico venatorie) ed in base a piani numerici approvati dalla Giunta regionale.

Preso atto delle richieste dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina per le specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca redatte dai CA e AFV e depositate agli atti presso il Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca ha verificato che la documentazione relativa ai piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina per le specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca presentata dai CA e AVF contiene gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria.

Dato altresì atto che, in assenza dei censimenti pre-riproduttivi a causa dell'emergenza COVID 19, il medesimo Settore ha valutato i piani di prelievo numerico per la tipica fauna alpina tenendo conto delle indicazioni espresse da ISPRA in data 24 settembre 2020.

Considerato che nel corso dell'istruttoria tecnica sugli stessi piani di prelievo numerico è stato in alcuni casi necessario ridurre il numero dei capi prelevabili per renderli conformi con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo numerico della tipica fauna alpina approvate dalla Regione Piemonte, dal Piano d'azione nazionale per la Coturnice, dall'analisi critica dei dati forniti in sede di richiesta dei piani di prelievo numerico e dalle sopra richiamate indicazioni fornite da ISPRA;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto delle modalità e dei periodi di prelievo individuati dalla D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020, i piani di prelievo numerico delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca individuati negli elenchi di cui all'ALLEGATO A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che detti elenchi sono riferiti ai piano di prelievo numerico redatti in base ai censimenti pre-riproduttivi (primaverili) e post-riproduttivi (estivi) effettuati nell'anno 2020.

Ritenuto altresì di approvare, nel rispetto delle modalità e dei dei periodi di prelievo individuati dalla citata D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020, i piani di prelievo numerico delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca individuati negli elenchi di cui all'ALLEGATO B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che detti elenchi sono riferiti ai piano di prelievo numerico redatti in base ai (soli) censimenti post-riproduttivi (estivi) 2020 in piena conformità con quanto indicato da ISPRA con mail del 24 settembre 2020;

Dato atto che i piani di prelievo numerico di cui agli ALLEGATI A) e B) risultano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione come risulta dalla relazione di istruttoria tecnica redatta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'ALLEGATO C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che motiva dettagliatamente le risultanze istruttorie.

Richiamata la D.G.R. n. 21-6908 del 25 maggio 2018 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione così come integrata dalla D.G.R. 26 n. 18-128 del luglio 2019 la quale, in relazione ai piani di prelievo selettivo approvati gli istituti venatori interessati, prevede che, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità.

Dato atto che l'attività venatoria prevista dai piani di prelievo numerico delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca sarà effettuata con le modalità, nei limiti dei periodi, nelle giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2020/2021.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 20 – 1968 del 18 settembre 2020 ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria e i piani di prelievo nelle aziende faunistico venatorie (AVF) e aziende agriturismo venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa.

Preso atto che dopo l'approvazione della DGR n. 20 – 1968 del 18 settembre 2020, altri istituti faunistici hanno presentato istanze di autorizzazione all'esercizio di attività venatoria e piani di prelievo numerici per le specie per volpe, lepre comune, starna, fagiano e pernice rossa.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca ha verificato la documentazione presentata dagli istituti venatori per ottenere la suddetta autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria e di approvare i piani di prelievo degli istituti venatori di cui all'ALLEGATO D) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa e germano reale;

richiamato, come per le precedenti stagioni venatorie, l'obbligo dei concessionari delle AATV e AFV di tenere nota degli abbattimenti effettuati relativi ai piani di prelievo approvati in apposito registro a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi della legge 157/1992 e della legge regionale n. 5/2018 per la stagione venatoria 2020/2021, i piani di prelievo numerico delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca individuati negli elenchi di cui agli ALLEGATI A) e B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto della relazione di istruttoria tecnica dei piani di prelievo numerico della tipica alpina predisposta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'ALLEGATO C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che, motiva nel dettaglio le risultanze istruttorie;

di prendere atto che, ai sensi della DGR 21-6908 del 25 maggio 2018 e s.m.i., gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità. L'istruttoria tecnica del Settore regionale competente in materia termina entro 40 giorni dalla suddetta di pubblicazione. Il provvedimento della Giunta regionale sarà adottato entro i 60 giorni dalla suddetta di pubblicazione;

di dare atto che l'attività venatoria prevista dai piani di prelievo numerico delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca è consentita con le modalità, nei limiti dei periodi, giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2020/2021;

di autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria e di approvare i piani di prelievo degli istituti venatori di cui all'ALLEGATO D) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per le specie di fauna selvatica di seguito elencate: volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa e germano reale;

di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, ad eccezione dell'Allegato C), sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A
PIANI DI PRELIEVO NUMERICO PER LE SPECIE :
FAGIANO DI MONTE
COTURNICE
PERNICE BIANCA

In questo elenco sono riportati i piani di prelievo numerico proposti ed approvati, per specie, per quegli Istituti Venatori che hanno effettuato nel 2020 sia i censimenti primaverili sia i censimenti estivi.

FAGIANO DI MONTE

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	BI1	18	18
CA	CN1	16	16
CA	CN2	18	18
CA	CN3	35	35
CA	CN4	25	25
CA	CN5	22	22
CA	CN6	20	20
CA	CN7	18	18
CA	TO1	32	32
CA	TO2	28	28
CA	TO3	15	15
CA	TO4	20	20
CA	TO5	32	32
CA	VC1	24	24
CA	VCO2	42	42
CA	VCO3	70	70
AFV	Pietraporzio	8	8
AFV	La Maladecia	3	2
AFV	Mondolè	13	13
AFV	La Bianca	9	9
AFV	Viridio	2	2
AFV	Albergian	8	8
AFV	Val Clarea	2	2
AFV	Valloncrò	8	8
AFV	Val d'Egua	3	3
AFV	Vallone d'Otro	1	1
AFV	Riva Valdobbia	4	4
AFV	Val Formazza	7	7

COTURNICE

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	BI1	20	20
CA	CN1	15	15
CA	CN2	15	12
CA	CN3	40	40
CA	CN4	29	29
CA	CN5	5	5
CA	CN6	0	0
CA	CN7	6	6
CA	TO1	11	11
CA	TO2	15	11
CA	TO3	18	18
CA	TO4	28	28
CA	TO5	37	37
CA	VC1	14	14
CA	VCO2	9	9
CA	VCO3	35	35
AFV	Pietraporzio	11	10
AFV	La Maladecia	2	2
AFV	La Bianca	4	4
AFV	Viridio	2	2
AFV	Albergian	8	8
AFV	Val Clarea	3	3
AFV	Val d'Egua	2	2
AFV	Vallone d'Otro	1	1
AFV	Riva Valdobbia	4	4
AFV	Val Formazza	2	2

PERNICE BIANCA

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	BI1	3	3
CA	CN2	5	5
CA	CN3	0	0
CA	CN4	6	6
CA	TO1	10	10
CA	TO2	25	24
CA	TO3	4	4
CA	TO5	3	3
CA	VC1	0	0
CA	VCO3	5	1
AFV	Pietraporzio	3	3
AFV	La Maladecia	2	2
AFV	La Bianca	2	2
AFV	Viridio	2	2
AFV	Albergian	3	3
AFV	Val Clarea	3	3

ALLEGATO B
PIANI DI PRELIEVO NUMERICO PER LE SPECIE :
FAGIANO DI MONTE
COTURNICE
PERNICE BIANCA

In questo elenco sono riportati i piani di prelievo numerico proposti ed approvati, per specie, per quegli Istituti Venatori che hanno effettuato nel 2020 solo i censimenti estivi.

FAGIANO DI MONTE

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	VCO1	13	13
AFV	Navette Liguri	5	5
AFV	Monte Nebin	1	1
AFV	Sant'Anna	5	5
AFV	Becchi Rossi	4	4
AFV	Fontana Cappa	4	4
AFV	Tenuta di Casotto	5	5
AFV	Valmala	1	1

COTURNICE

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	VCO1	14	6
AFV	Mondolè	0	0
AFV	Navette Liguri	0	0
AFV	Monte Nebin	2	1
AFV	Sant'Anna	2	2
AFV	Becchi Rossi	3	3
AFV	Fontana Cappa	0	0
AFV	Tenuta di Casotto	0	0
AFV	Valmala	0	0
AFV	Valloncrò	0	0

PERNICE BIANCA

ISTITUTO	NOME	PIANO DI PRELIEVO NUMERICO	
		proposto	approvato
CA	CN1	0	0
CA	CN5	0	0
CA	CN6	0	0
CA	CN7	0	0
CA	TO4	4	2
CA	VCO1	0	0
CA	VCO2	0	0
AFV	Mondolè	0	0
AFV	Navette Liguri	0	0
AFV	Monte Nebin	1	1
AFV	Sant'Anna	1	1
AFV	Becchi Rossi	3	2
AFV	Fontana Cappa	0	0
AFV	Tenuta di Casotto	0	0
AFV	Valmala	0	0
AFV	Valloncrò	0	0
AFV	Val d'Egua	0	0
AFV	Vallone d'Otro	0	0
AFV	Riva Valdobbia	0	0
AFV	Val Formazza	0	0

ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE COMUNE	FAGIANO	STARNA	PERNICE ROSSA	GERMANO REALE	QUAGLIA
AVF	Cascina Emanuele	7	14	100		15		
AATV	La Trevisana	18	X	X	X	X	X	